

REGOLAMENTO (CEE) N. 2805/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1973

che stabilisce l'elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 26 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 ha previsto la possibilità di portare a 400 mg/l il tenore massimo in anidride solforosa per taluni vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate come pure per certi vini bianchi di qualità importati aventi caratteristiche particolari di produzione e di lavorazione;

considerando che occorre limitare tale possibilità ai soli vini bianchi di qualità per i quali le condizioni di produzione e i metodi di lavorazione abituali esigono, sulla base delle attuali conoscenze enologiche, un impiego di anidride solforosa superiore a quello necessario per gli altri vini;

considerando che l'articolo 26 bis prevede l'adozione di disposizioni per i vini prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973 che non possono rispondere alle esigenze del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tenore massimo totale di anidride solforosa è di 400 mg/l per i seguenti vini

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1973.

A. *V.Q.P.R.D. bianchi:*

- a) i vini aventi diritto alla menzione Beerenauslese,
- b) i vini aventi diritto alla menzione Trockenbeerenauslese,
- c) il Sauterne,
- d) il Barsac.

B. *Vini di qualità bianchi importati:*

I vini bianchi aventi diritto alla menzione Beerenauslese o Trockenbeerenauslese in conformità delle disposizioni comunitarie o, in mancanza, delle disposizioni degli Stati membri.

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 816/70 non si applicano per i vini per i quali può essere addotta la prova che sono stati prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973:

- se sono immessi al consumo umano diretto condizionati in recipienti di contenuto inferiore o uguale a 5 litri,
- fino al 1° gennaio 1974, se sono immessi al consumo umano diretto condizionati in recipienti di contenuto superiore a 5 litri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. I suoi effetti decorrono dal 1° ottobre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 269 del 26. 9. 1973, pag. 1.